

I riflessi sull'applicazione delle nuove sanzioni sulla frode modificata dal decreto fiscale

Reati tributari imprescrittibili

Dopo la riforma i termini si allungano fino a 13 anni

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Reati tributari quasi imprescrittibili: la stretta del decreto fiscale 124/2019 che punisce le frodi con il carcere sino a 8 anni allunga la prescrizione a quasi 11, che superano addirittura i 13 anni al realizzarsi di un atto interruttivo.

Praticamente il doppio rispetto alla maggior parte dei delitti contemplati dal nostro sistema penale, come ha sottolineato anche il colonnello Luigi Vinciguerra del Comando generale della Guardia di finanza durante l'audizione in commissione finanze alla Camera sulla misura.

Ma come si arriva a un simile risultato? Il calcolo è il frutto di una stratificazione normativa a cui ora si somma l'inasprimento sanzionatorio per la frode mediante uso di fatture false (all'art. 2, dlgs 74/2000) o mediante altri artifici (art. 3), con tutti i conseguenti effetti.

Il codice penale prevede che decorso un tempo corrispondente al massimo della pena stabilita per quel reato (e comunque non inferiore a

La nuova prescrizione della frode fiscale

Pena massima edittale	Tempo prescrizione (massimo pena +1/3)	Atto interruttivo (+1/4)	E se mi viene contestata per più annualità?
8 anni di reclusione	10 anni e 8 mesi	13 anni e 4 mesi	Comincerà a decorrere dal 30 settembre successivo all'ultimo anno di imposta

6 anni per i delitti), da calcolarsi dal giorno della consumazione, il reato si estingue per intervenuta prescrizione, cessando ogni pretesa punitiva dello Stato.

Ma attenzione: al verificarsi di alcuni adempimenti (come l'applicazione di misura cautelare personale o convalida dell'arresto), la prescrizione si interrompe e il termine ricomincia a decorrere da lì, pur non potendosi superare di più di un quarto il tempo originario.

Inoltre, mentre inizialmente i tempi di prescrizione erano molto più lunghi, nel 2005 si è assistito a un notevole ridimensionamento, tuttavia problematico per i delitti tributari, spesso accertati allo scadere del

termine fissato per gli accertamenti fiscali.

Proprio per questo il legislatore, al primo momento utile di inasprimento della lotta all'evasione (la conversione del dl 148/2011-ma-novra-bis) ha previsto una norma ad hoc per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10, dlgs 74/2000, aumentando i tempi della loro prescrizione di un terzo.

Tale correttivo, unito alle novità del decreto fiscale, avrà un impatto dirimente sul delitto di frode fiscale.

Se aggiungiamo infatti a 8 anni (massimo edittale della pena e pertanto tempo «normale» di prescrizione) un terzo, arriviamo a 10 anni e 8 mesi.

Che diventano 13 anni e

4 mesi al verificarsi di un atto interruttivo; ipotesi per niente remota considerato che anche verbale di constatazione e atto di accertamento interrompono, e che proprio la nuova più elevata pena consente l'applicabilità delle misure cautelari personali nonché dell'arresto facoltativo in flagranza di reato (altri atti che interrompono la prescrizione).

E non è tutto: si noti che la frode fiscale si consuma non al momento dell'emissione del documento mendace, ma al momento della presentazione della dichiarazione, ovvero al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta: è da lì che

la prescrizione decorre.

Ciliegina sulla torta, la riforma del c.p. sulla prescrizione (che è già legge e che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020) reintroduce una previsione abrogata nel 2005 e che inciderà pesantemente anche sui reati tributari: si tratta della regola che, con valutazione unitaria del reato continuato (consistente in più condotte illecite avvinte dal medesimo criminoso), fa decorrere la prescrizione dal momento in cui è cessata la continuazione e non più, come adesso, da quello in cui è stata commessa ciascuna violazione; l'esito è di spostare avanti la punibilità di tutti i reati uniti dallo stesso scopo e così anche le frodi perpetrate dall'evasore per più annualità consecutive: è la stessa cassazione ad aver infatti ritenuto che in questi casi si applichi l'istituto della continuazione.

Il risultato? La punibilità per le fatture false non avrà più una data di scadenza e per chi sarà indagato per il loro uso la possibilità che il reato si prescriviva sarà praticamente un'utopia.

© Riproduzione riservata

Stretta sulle riduzioni fiscali per i fondi comuni d'investimento americani

Stretta fiscale sui fondi comuni d'investimento in America. Secondo le fonti di Bloomberg, il dipartimento del tesoro statunitense sta pianificando l'emanazione di regolamenti che limitano il modo in cui i gestori di fondi comuni d'investimento possono richiedere una riduzione fiscale all'inizio del prossimo anno. Il regolamento punterebbe a vietare ai gestori di denaro di utilizzare le società S «veicolo» per trarre vantaggio dall'esenzione dell'applicazione delle nuove regole per gli interessi trasferiti, contenute nella legislazione fiscale del presidente Donald Trump.

Gli interessi generati sono la parte dei rendimenti di un fondo di investimento pagati a gestori di fondi comuni d'investimento (c.d. «hedge fund») e di private equity, venture capitalist e alcuni investitori immobiliari che possono beneficiare di aliquote fiscali più basse. La legge fiscale ha aumentato da uno a

tre anni il periodo di copertura in cui i gestori dei fondi comuni d'investimento e i gestori di private equity devono trattenere i loro investimenti al fine di ottenere il tasso di plusvalenze a lungo termine del 20%. Altrimenti, sono assoggettati alle aliquote individuali dell'imposta sul reddito, ora al 37%. Il diritto tributario americano prevede l'esenzione per le società dal dovere di detenere l'attività per un periodo di tempo più lungo prima di poter beneficiare delle aliquote fiscali preferenziali. I fondi comuni d'investimento, allora, hanno trovato il modo di utilizzare tale esenzione istituendo una serie di società S e società a responsabilità limitata per i gestori autorizzati a condividere i pagamenti di interessi attivi per poter, così, beneficiare più rapidamente dei tassi inferiori.

Vi sono tuttavia dubbi sull'attuazione di queste eventuali restrizioni. Una recente sentenza della Corte d'appello degli Stati Uniti, infatti, ha affermato che l'Irs potrebbe avere difficoltà a difendere queste future regole, in quanto la legislazione fiscale non include una limitazione sul tipo di società che possono accedere alla detrazione fiscale.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

Ocse, pioggia di commenti sulla riforma fiscale

Ocse sommersa dai commenti sulla riforma internazionale del fisco. Sono più di 300 i feedback giunti alla sede parigina dell'Ocse, in più di 2.500 pagine. Il 15 novembre, l'Ocse ha pubblicato il risultato della consultazione pubblica sulla proposta per un «approccio unificato» al primo pilastro per aggiornare le regole della tassazione internazionale ai modelli economici dell'era digitale. La proposta del primo pilastro mira a distribuire una quota maggiore degli utili delle multinazionali e dei relativi diritti di imposizione fiscale ai paesi in cui risiedono i clienti o gli utenti, i cosiddetti paesi mercato, per far sì che le società contribuiscano alle entrate fiscali dei paesi in cui generano i propri ricavi, e non nei paesi in cui detengono la propria sede societaria. I feedback presentati all'Ocse sono stati inviati da società multinazionali, associazioni di categoria, studi legali, società consulenza, accademici, organizzazioni intergovernative. Il Comitato di esperti dell'Onu sulla cooperazione internazionale in materia fiscale ha rilevato che la proposta dovrebbe fare uno sforzo maggiore per includere i paesi in via di sviluppo nel processo decisionale della riforma e prestare piena attenzione ai loro interessi. Il comitato ha affermato che la proposta dell'Ocse è troppo complessa e ha suggerito di semplificare la proposta, ad esempio, utilizzando ritenute alla fonte. Inoltre, si dovrebbe riconsiderare di includere nella proposta anche le imprese che non sono rivolte ai consumatori, così come sarebbero da rivedere le soglie di fatturato che incidono sull'applicazione della riforma. Diversi gruppi industriali e commerciali hanno sostenuto la necessità di essere esclusi dalla proposta. In particolare, le associazioni che rappresentano assicurazioni, servizi finanziari, e industrie minerarie hanno chiesto l'esenzione dalle nuove regole. Nelle sue osservazioni, Amazon ha espresso sostegno all'approccio unificato e ha esposto sette principi che secondo la società dovrebbero guidare la riforma fiscale internazionale. Tra questi c'è la richiesta che le regole siano applicate all'utile o alla perdita, non al fatturato, che siano applicate a tutte le società e non solo a quelle digitali.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871 - Sede sociale: Sondrio piazza Garibaldi 16 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 - Capitale sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 983.893.092

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2019

Il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2019 è depositato presso la sede legale in Sondrio e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), a disposizione del pubblico. Il resoconto intermedio di gestione è altresì disponibile su internet all'indirizzo www.popsio.it, nella sezione "Informativa Societaria".